



**GAL SIBILLA Soc. Cons. a r.l.**

\* \* \*

**REGOLAMENTO SUL CONFLITTO DI INTERESSI**  
per il funzionamento del GAL Sibilla S.c. a r.l.

(Approvato nella seduta del CdA del 23 aprile 2018)  
(Approvato nell' Assemblea dei Soci in data 24 maggio 2018)

### **Premessa.**

Il presente Regolamento contiene le disposizioni volte a garantire la gestione di eventuali conflitti di interesse che dovessero sorgere nelle diverse fasi riguardanti la programmazione e l'attuazione del Programma di Sviluppo Locale del GAL Sibilla S.c.a.r.l., di seguito, nel presente Regolamento denominato anche GAL.

### **Disposizioni e linee guida comunitarie:**

- Reg. CE 1303/2013 art. 5, lettera d)
- Reg. CE 1303/2013 art. 34, lettera b)

### **Disposizioni nazionali:**

- D.Lgs. n. 165/2011
- D.Lgs. n. 39/2013
- Art. 1394 c.c. (Conflitto di interessi); art.1395 c.c. (Contratto con se stesso); art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori); art. 2475 c.c. (Conflitto di interessi) e art. 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale)
- D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., in particolar modo l'art. 42 comma 2

### **ART. 1 Finalità**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90, le finalità del presente Regolamento sono:

- a) garantire che i promotori e/o presentatori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti, nell'ambito di contributi erogabili a valere sulla Misura 19 e relative sottomisure;
- b) dotarsi di uno strumento di tutela efficace per evitare situazioni di conflitto di interesse nel processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, nell'ambito di contributi erogabili a valere sulla misura 19 e relative sottomisure;
- c) garantire la trasparenza del processo decisionale attraverso la tracciabilità delle potenziali situazioni di conflitto di interesse.

### **ART. 2 Situazioni oggettive di potenziale conflitto di interesse**

Le fasi procedurali individuate nell'ambito dell'iter amministrativo relativo alla selezione ed alla successiva attività istruttoria per la liquidazione dei contributi, in cui si ritiene sia possibile l'insorgere di situazioni di conflitto d'interesse sono le seguenti:

- a) approvazione graduatoria delle domande di aiuto;
- b) selezione di personale e collaboratori esterni, affidamenti d'incarico a consulenti, acquisizione di beni e servizi;
- c) selezione delle operazioni da finanziare con modalità "a regia GAL";
- d) attuazione e gestione del PSL da parte del personale incaricato.

Le fasi relative alla revisione, al controllo in loco e al controllo ex post dei progetti, essendo di competenza dell'Organismo Pagatore, non vengono identificati quali "fasi a rischio" per il GAL.

### **ART. 3 Situazioni soggettive di potenziale conflitto di interesse**

Le situazioni di potenziale conflitto di interesse sono le seguenti:

- a) titolarità/rappresentanza legale di ditte, imprese, aziende agricole i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento delle attività del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- b) partecipazioni finanziarie e/o patrimoniali in ditte, imprese e aziende agricole da parte di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- c) prestazioni di attività professionale per conto di associazioni, ditte, imprese e aziende agricole di chi opera nel GAL che possano porlo in situazione di conflitto di interessi con la funzione svolta per conto del GAL nell'attuazione della strategia di sviluppo locale;
- d) rappresentanza legale di associazioni e/o organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività svolta nel GAL nell'attuazione della

- strategia di sviluppo locale, ad esclusione di partiti politici o di sindacati;
- e) partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero del coniuge, di parenti entro il quarto grado o di conviventi.

#### **ART. 4 Soggetti interessati**

Le situazioni di potenziale conflitto possono riguardare tutti i soggetti che operano all'interno del GAL e vengono così identificati:

- a) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) il personale del GAL ed i consulenti esterni;
- c) i membri delle Commissioni tecniche.

Nell'attuazione del PSL il GAL si impegna ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse che dovessero presentarsi: in primo luogo, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera b) del Reg. CE 1303/2013, elaborerà procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 51% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche.

##### **a) Componenti il Consiglio di Amministrazione.**

I componenti del Consiglio di Amministrazione aventi un interesse diretto nell'ambito dei processi decisionali relativi alla selezione/approvazione degli interventi/progetti, ad affidamenti di servizi e forniture, alla selezione del personale, sono tenuti a:

1. Segnalare tempestivamente la situazione di conflitto di interesse al Presidente del Gal Sibilla e a produrre apposita attestazione sulla base del modello di cui all'art. 7;
2. Astenersi dalla partecipazione alla discussione e alla decisione, in conformità anche di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di conflitto di interesse per gli amministratori (artt. 1394, 2337 e 2391 c.c.). In tal caso i componenti interessati devono abbandonare la seduta del Consiglio per tutta la durata di trattazione del provvedimento per la quale è emersa una situazione di conflitto di interesse. Nel provvedimento che adotta la decisione finale deve essere dato della posizione e dell'interesse del Consigliere;
3. I medesimi componenti interessati dovranno astenersi da ogni altra attività anche ulteriori rispetto a quella descritta che attenga il medesimo processo.

I membri del CdA non possono far parte delle Commissioni di selezione e valutazione delle domanda di aiuto.

I Membri del Consiglio e i loro coniugi, parenti e affini entro il quarto grado non possono:

1. Essere beneficiari degli aiuti su interventi gestiti dal Gal Sibilla con modalità "a bando";
2. Essere fornitori di beni, lavori o servizi in favore del Gal Sibilla;
3. Stipulare contratti di locazione con il GAL Sibilla, con eccezione di immobili di proprietà di enti pubblici;
4. Avere rapporti di lavoro con il GAL Sibilla

Si precisa che in capo a chi assuma la carica di amministratore del GAL Sibilla, per "*rappresentante di soggetti giuridici privati*" deve intendersi la rappresentanza legale del solo "*soggetto giuridico rappresentato*". Pertanto, va escluso dal portata della prescrizione in esame qualsivoglia altro soggetto giuridico privato di cui l'amministratore del GAL non abbia la legale rappresentanza.

##### **b) Personale e consulenti esterni**

Il personale interno nonché i consulenti esterni del GAL che, a qualsiasi titolo, operano a supporto del GAL medesimo, nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, non devono esercitare attività economiche che li pongano in situazioni di conflitto di interesse, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti, i beneficiari, in ordine alla presentazione delle domande finanziabili. Al contrario, in caso di conflitto, si dovranno astenere dalle attività per le quali sono stati preposti, rappresentando tempestivamente la situazione al Presidente del GAL, tramite l'attestazione di cui al successivo art. 5) del presente Regolamento, il quale a sua volta provvederà ad incaricare un altro soggetto.

Analogamente a quanto previsto dal DPR n. 62/2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, è necessario che il dipendente

mantenga una posizione di indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

#### **c) Membri delle Commissioni tecniche**

Per i componenti delle Commissioni Tecniche, valgono gli stessi impegni e gli stessi obblighi previsti dai precedenti punti a) e b).

Onde evitare la possibilità che situazioni di conflitto di interessi si presentino in seno alle Commissioni (sia delle domande di aiuto, sia delle domande di pagamento, sia di altre tipologie di gara), gli stessi, prima dell'avvio della fase di istruttoria, dovranno aver preso visione sia dell'oggetto del bando, e quindi della tipologia delle operazioni da finanziarie, della prestazione, del servizio o fornitura da acquisire, sia dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione e dichiarare espressamente di non essere portatori di situazioni di conflitto di interesse. Tale dichiarazione dovrà risultare dal verbale.

#### **ART. 5 Attestazione**

Tutti i soggetti di cui al precedente art. 4, appena si manifesta una potenziale situazione di conflitto d'interessi così come definita al precedente art. 3, devono presentare al Presidente del Gal una dichiarazione scritta che spieghi la natura di tale rapporto/interesse, dichiarazione che deve formare parte integrante dell'atto nell'ambito del quale si è evidenziato una potenziale situazione di conflitto d'interesse e che deve essere redatta sulla base del modello di cui all'allegato "Dichiarazione assenza conflitto interesse consulenti e collaboratori".

Ogni comunanza di interessi, ivi compresi interessi familiari, affettivi ed economici, deve essere dichiarata.

#### **ART. 6 Divieti**

Nell'ambito della realizzazione dei progetti previsti dal PSL, è vietato l'affidamento di incarichi quali consulenti o fornitori, ai Consiglieri di Amministrazione del GAL, ai componenti dell'organo di controllo della società, ai loro coniugi, parenti ed affini entro il 4° grado.

#### **ART. 7 Obblighi di comunicazione**

Le disposizioni ivi contenute nel presente Regolamento dovranno essere portate a conoscenza delle categorie di soggetti interessati con apposita nota, sia nel caso in cui operino già con il GAL, sia nel caso di nuovi incarichi, in quest'ultima fattispecie la comunicazione sarà contestuale all'atto di incarico. Dovranno essere consultabili per l'intera collettività, tramite pubblicazione nel sito internet del GAL Sibilla alla sezione "Trasparenza".

Su eventuali conflitti d'interessi il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà relazionare al Consiglio medesimo che si esprimerà in merito.

---